



COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - Approvazione aliquote, tariffe e termini di versamento per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese **febbraio** di alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze, convocato dal sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
GELMINI SERGIO ANGELO	Presidente	X	
BARENGO ROSANNA MARIA	Consigliere	X	
ANSINELLO GIUSEPPE JARNO	Consigliere	X	
BIANCHETTA ROBERTA	Consigliere	X	
CALLOT PIER GIANNI	Consigliere	X	
COSENTINO ALESSIA	Consigliere		X
SERENA ALESSANDRO	Consigliere		X
DITOMMASO MATTEO ARMANDO	Consigliere		X
MORO MARCO ANTONIO	Consigliere	X	
NISTRIO GIUSEPPE	Consigliere		X
BUGNI GIANFRANCO	Consigliere	X	
	Totale	7	4

Assiste il Segretario Comunale MANCINO dr.ssa Antimina che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GELMINI SERGIO ANGELO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - Approvazione aliquote, tariffe e termini di versamento per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, di differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e l'ulteriore proroga disposta dal Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la Legge del 27.12.2017 n.205 (legge di Bilancio 2018) che modifica l'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 inserendo il blocco degli aumenti delle aliquote ed addizionali anche per l'anno 2018: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”.*

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che non prevede per l'anno 2019 il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali ed attribuisce nuovamente agli Enti Locali la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe delle proprie entrate;

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Richiamato il regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28.07.2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 16.02.2018, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

Ritenuto, alla luce delle previsioni normative sopra citate, di non intervenire sulla pressione tributaria e quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di

Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote IMU approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,1 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi di categoria D e loro pertinenze esclusi i D10	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota terreni agricoli ad esclusione di quelli condotti direttamente	9,1 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Viste le disposizioni dei commi 669-703, dell'articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** ed in particolare il comma 675 che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Rilevato che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Richiamata la legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) che dispone la facoltà, per i comuni, di mantenere per il 2019 e 2020, la maggiorazione TASI prevista dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

Ritenuto quindi di mantenere invariate per l'anno 2019 le aliquote TASI;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- ✓ Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Considerato, inoltre, che i costi dei servizi indivisibili stimati per l'anno 2019 ammontano ad € 351.289,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 22,20%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 78.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 351.289,00
Differenza (A-B)	-€ 273.289,00
Percentuale di finanziamento dei costi	22,20%

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote TASI approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per gli immobili di cat D ad esclusione dei D10	1,5 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per immobili di cat. D10 ed immobili strumentali	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

Considerato che nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, venga rimesso al Comune la determinazione della quota dovuta dall'occupante che si intende confermare la misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Dato atto che la disciplina della **TARI** è prevista nella Legge 147/2013 (Legge di stabilità) ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;

Premesso che:

- la tassa è dovuta da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” entrambe composte da una parte fissa e da una variabile;

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99, i Comuni sono tenuti ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento;

Richiamata la propria deliberazione n.7 in data odierna con la quale veniva approvato il Piano finanziario TARI per l’anno 2018;

Ricordato che l’articolo 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Considerato necessario approvare le tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio desumibili dal Piano Finanziario;

Dato atto che occorre stabilire la scadenza e il numero di rate di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2019;

Ritenuto stabilire per l’anno 2019 che il versamento della TARI avvenga in numero di 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

RATE	SCADENZA
1 Rata Acconto 35%	31/05/2019
2 Rata Acconto 35%	31/07/2019
3 Rata Saldo 30%	31/10/2019

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ed s.m.i.;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell’ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di stabilire per l'anno 2019, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,1 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi di categoria D e loro pertinenze esclusi i D10	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota terreni agricoli ad esclusione di quelli condotti direttamente	9,1 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per gli immobili di cat D ad esclusione dei D10	1,5 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per immobili di cat. D10 ed immobili strumentali	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

- di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare (immobili produttivi adibiti a centrali idroelettriche e relative pertinenze e immobili adibiti ad istituti di credito e relative pertinenze) sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di confermare le tariffe applicabili per l'anno 2019 alle singole categorie di utenza come di seguito riportate, dando atto che sulle stesse verranno applicati il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;

UTENZE DOMESTICHE 2019

Descrizione	Comp.	Q.F.	Q.V
Utenza domestica Residenziale	1	0,928	48,5144
Utenza domestica Residenziale	2	1,0826	87,3259
Utenza domestica Residenziale	3	1,1931	111,5831
Utenza domestica Residenziale	4	1,2815	126,1374
Utenza domestica Residenziale	5	1,3699	140,6917
Utenza domestica Residenziale	6	1,4361	164,9489
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	1	0,928	48,5144
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	2	1,0826	87,3259
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	3	1,1931	111,5831
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	4	1,2815	126,1374
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	5	1,3699	140,6917
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	6	1,4361	164,9489
Utenza domestica non Residenziale	1	0,928	48,5144
Utenza domestica non Residenziale	2	1,0826	87,3259
Utenza domestica non Residenziale	3	1,1931	111,5831
Utenza domestica non Residenziale	4	1,2815	126,1374
Utenza domestica non Residenziale	5	1,3699	140,6917
Utenza domestica non Residenziale	6	1,4361	164,9489
Unita domestiche Giuridiche	1	0,928	48,5144
Unita domestiche Giuridiche	2	1,0826	87,3259
Unita domestiche Giuridiche	3	1,1931	111,5831
Unita domestiche Giuridiche	4	1,2815	126,1374
Unita domestiche Giuridiche	5	1,3699	140,6917
Unita domestiche Giuridiche	6	1,4361	164,9489
Pertinenze di abitazioni residenziali	1	0,928	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	2	1,0826	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	3	1,1931	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	4	1,2815	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	5	1,3699	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	6	1,4361	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	1	0,928	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	2	1,0826	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	3	1,1931	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	4	1,2815	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	5	1,3699	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	6	1,4361	0

UTENZE NON DOMESTICHE 2019

Descrizione	Comp.	Q.F.	Q.V
Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,3867	0,2648
Campeggi, distributori carburanti	0	0,9669	0,6671
Stabilimenti Balneari	0	0,4593	0,3168
Esposizioni, autosaloni	0	0,5197	0,3616
Alberghi con ristoranti	0	1,2932	0,8953
Alberghi senza ristoranti	0	1,0998	0,7629

Case di cura e riposo	0	1,1482	0,7965
Uffici, agenzie e studi professionali	0	1,3657	0,9472
Banche ed Istituti di credito	0	0,701	0,4869
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b	0	1,3415	0,9289
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	1,7645	1,2182
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis	0	0,8702	0,6009
Carrozzeria, autofficina, meccanico	0	1,1119	0,769
Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,5197	0,3565
Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	1,3174	0,9085
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	3,6257	3,0556
Bar, Caffè, Pasticceria	0	3,0214	2,6482
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar	0	2,1271	1,4697
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,8612	1,2823
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	5,4386	2,6482
Discoteche, night club	0	1,2569	0,8719
Magazzini senza vendita diretta	0	0	0
Impianti sportivi	0	0	0
Banchi di mercato genere alimentari	0	0	0

- di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2019, avvenga in numero di 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

RATE	SCADENZA
1 Rata Acconto 35%	31/05/2019
2 Rata Acconto 35%	31/07/2019
3 Rata Saldo 30%	31/10/2019

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
5. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
6. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Con successiva, unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma legge 267/2000, poiché atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GELMINI SERGIO ANGELO

Il Segretario Comunale
F.to : MANCINO dr.ssa Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 98 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-03-2019 - 2 MAR 2019 e vi rimarrà fino al 17-03-2019 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.


Salassa , li - 2 MAR 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : MANCINO dr.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Salassa , li - 2 MAR 2019




Il Segretario Comunale
MANCINO dr.ssa Antimina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line del sito istituzionale del comune www.comune.salassa.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Salassa, li _____

Il Segretario Comunale
MANCINO dr.ssa Antimina